

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'USO DEL TEATRO CIVICO SITO IN VIA S. SEBASTIANO

L'anno duemilaventidue (2022) addì 25 del mese MAGGIO nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

Tra

Il Comune di Rocca di Papa con sede in Viale Enrico Ferri, 65 C.F. 01238260580, nel proseguo del presente atto denominato per brevità "concedente", in nome e per conto del quale agiscono nel presente atto, ciascuno secondo le proprie competenze:

La Dott.ssa Rossella Fiore in qualità di Responsabile del Settore Socioculturale;

L'Arch. Silvia Farina in qualità di Responsabile del Settore Patrimonio;

e

l'Associazione culturale Blue In The Face – Raffaello Sanzio con sede in Civitavecchia, Via delle Sterlizie, 1 - C.F./P. Iva 0804061009 in nome e per conto della quale agisce nel presente atto il Sig. Enrico Maria Falconi, nella sua qualità di legale rappresentante, nel proseguo del presente atto denominata per brevità "concessionario",

premesso


Che il concedente e proprietario dell'immobile destinato a Teatro civico sito in Via San Sebastiano - foglio 32, particella 101 sub. 1/2 - con determina n. 14 del 17/01/2022 ha concesso all'associazione culturale Blue In The Face la gestione e l'uso del succitato teatro per n. 5 (cinque) anni consecutivi con decorrenza dalla data di stipula del contratto;

Che il Teatro civico attualmente costituito dai seguenti beni e contiene le attrezzature come da allegato A che è parte integrante della presente convenzione;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto la concessione in gestione del Teatro Comunale di Rocca di Papa sito in Via San Sebastiano così come meglio identificato in premessa, comprensiva della attività di gestione e direzione artistica, teatrale, musicale e ricreativa delle stagioni teatrali interessate da effettuarsi presso il teatro stesso per un periodo di anni 5 (cinque). Il concedente concede al



concessionario, che accetta, la gestione e l'uso del Teatro Civico nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nell'ubicazione e nella consistenza attuale.

L'attività della struttura dovrà tendere a:

- favorire l'accesso alla cultura ai cittadini di Rocca di Papa ed al più ampio bacino di utenza locale;
- favorire la cooperazione tra soggetti produttori di diversi generi teatrali e musicali al fine di offrire una ampia e diversificata gamma di opportunità di fruizione culturale;
- favorire la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati del territorio;
- favorire l'integrazione delle risorse culturali del territorio attraverso la strutturazione di partnership con altri enti culturali di Rocca di Papa (associazioni culturali, istituzioni scolastiche, ecc.);
- garantire una programmazione per la stagione invernale e quella estiva.

ART. 2 – ATTIVITA' AMMESSE NEL TEATRO COMUNALE

Attività oggetto di affidamento.

Il servizio ricreativo e culturale offerto dovrà contenere come elementi minimi:

- organizzazione e gestione eventi, spettacoli, rassegne teatrali, cinematografiche, laboratori, manifestazioni di carattere pubblico e con rilevanza socioculturale, educativa in genere, meglio dettagliate di seguito, purchè tutti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e compatibili con la destinazione della struttura e le attrezzature dell'immobile;
- programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali per almeno n. 20 spettacoli, di cui almeno 5 a stagione nelle ore serali;
- contabilizzazione in materia di incassi secondo le vigenti disposizioni;
- oneri di esercizio e manutenzione delle strutture, attrezzature, arredi, apparecchiature, etc.;

Le attività istituzionali.


Il Concessionario si impegna a riservare, senza nulla a pretendere, l'utilizzo del Teatro per n. 10 giornate intere per iniziative direttamente organizzate, promosse o comunque condivise dal Comune, compatibilmente con il calendario del programma contenuto nel progetto delle attività proposto dal Concessionario.

Altre attività.

Il Concessionario si impegna a riservare, senza nulla pretendere e fornendo l'ausilio tecnico ed organizzativo necessario per ogni singolo evento, l'utilizzo del teatro:



- - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_M404 - ZUZZ-05-25 - UU1/239



- per 15 giornate intere a richiesta dell'Istituto Leonida Montanari di Rocca di Papa per lo svolgimento di attività di carattere pubblico, compatibili con il calendario dell'attività in programmazione;
- per 10 giornate intere a richiesta delle Associazioni locali del territorio per lo svolgimento di attività di carattere pubblico, compatibili con il calendario in programmazione;
- Inoltre il concessionario si impegna a inserire gratuitamente un totale di n. 5 minori

Il Concessionario sarà tenuto a presentare al Comune concedente, prima dell'inizio della stagione teatrale, il programma delle attività che si svolgeranno durante l'anno al fine di verificarne la corrispondenza con gli obiettivi istituzionali contenuti nell'Avviso di manifestazione di interesse per la gestione del Teatro Civico di Rocca di Papa.

Dovrà essere infine garantito all'Amministrazione comunale l'utilizzo dei locali del teatro per fini istituzionali, gratuitamente e senza limiti temporali, compatibilmente con l'attività teatrale già programmata.

Il concessionario sarà tenuto a presentare al Comune, prima dell'inizio della stagione teatrale, il programma delle attività che si svolgeranno durante l'anno al fine di verificarne la rispondenza a quanto presentato in sede di invio di manifestazione di interesse.

Eventuali modifiche al succitato programma potranno essere apportate previo assenso da parte del Comune. In caso di modifiche al programma non imputabili al Concessionario, lo stesso deve darne comunicazione al Comune.

Relativamente alle attività istituzionali e alle altre attività di cui sopra, in ogni caso il Comune darà congruo preavviso dell'utilizzo.

ART. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A TEATRO

La gestione dovrà consistere in:

- programmazione e realizzazione delle attività presentate con il progetto di attività relativo alla manifestazione di interesse, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal relativo capitolato;
- programmazione e realizzazione di spettacoli di teatro per le giornate e con le modalità previste, in riferimento a ciascun anno di concessione come dichiarato nel progetto di attività inviato in risposta all'Avviso di manifestazione di interesse per la gestione del teatro, nel rispetto di quanto disposto dallo stesso e dal relativo capitolato.
- Gli eventi culturali e gli spettacoli che possono svolgersi all'interno del teatro, sono da individuarsi nelle seguenti tipologie, rispettose della destinazione d'uso dello stesso ed espressamente:



1. Eventi musicali di vario genere; rassegne teatrali (spettacoli compatibili con la struttura del locale); cinematografiche; cicli di conferenze, convegni, dibattiti; atelier artistici, spazi per venti figurativi; attività del tempo libero non aventi carattere sportivo; proiezioni; concerti; intrattenimenti artistici; corsi per attività dello spettacolo; mostre;
2. Attività formative; occasioni di aggregazione sociale; eventi rivolti alle fasce giovanili; iniziative didattiche rivolte a studenti; ecc, ma sempre ritenute compatibili dalla Giunta Comunale con la struttura.

Sono escluse a qualsiasi titolo manifestazioni che contrastino palesemente con le finalità dell'Amministrazione, nonché eventi politici e le feste private e comunque non consone all'immagine del Comune di Rocca di Papa.

La programmazione culturale sarà gestita dal concessionario e potrà, inoltre, comprendere sia attività/manifestazioni organizzate e realizzate in proprio dal gestore, sia attività programmate e organizzate dal gestore e realizzate da terzi, sia attività eventi organizzati e realizzati da terzi, ai quali il gestore avrà liberamente concesso l'utilizzo della struttura per brevi periodi, a proprie spese,

Nel materiale che pubblicizza le attività il concessionario dovrà riportare lo stemma del Comune di Rocca di Papa poiché con la concessione del teatro si concede anche il relativo patrocinio.

Il concessionario dovrà presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione del teatro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto di eventuali lavori di manutenzione effettuata nell'anno concluso e un prospetto di eventuali lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Sono a carico del concessionario eventuali danni derivanti dall'utilizzo per cui sussiste l'obbligo del ripristino immediato. Il concessionario si assume ogni responsabilità connessa con l'utilizzo della struttura a mezzo idonee coperture assicurative. Il concessionario dovrà farsi carico del presidio, della custodia e del coordinamento complessivo della struttura per l'intera durata dell'affidamento. Il concessionario potrà stabilire degli uffici stabili di rappresentanza all'interno della struttura, in tal caso dovrà essere esplicitamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

Per l'utilizzo della struttura il Concessionario dovrà impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate dalle normative vigenti e future atte a prevenire la diffusione del coronavirus.

Obiettivi specifici sono:

- Garanzia di un regolare funzionamento della struttura;
- Garanzia di una conduzione continuativa delle attività;
- Valorizzazione delle iniziative proposte dall'associazionismo presente sul territorio;



La gestione del Teatro deve essere effettuata nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. A questo proposito, l'immobile viene consegnato munito di certificati richiesti dalla Legge. Il concessionario avrà accesso alla struttura anche per le prove ed equivalenti, di cui produrrà comunque al Comune il relativo programma.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' CULTURALI DA GESTIRE

Le attività culturali dovranno essere programmate e gestite nel rispetto della vigente normativa tenendo conto prioritariamente degli obiettivi, orientamenti e modalità espressi dalle leggi regionali e dai piani di indirizzo nei settori culturali e sociali a livello regionale, zonale e comunale.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Gli incassi per il periodo della concessione sono al 100% a favore del concessionario.

Il concedente ha l'obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, alla "manutenzione straordinaria". Per "manutenzione straordinaria" si intenderà l'insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di sostituzione integrale, installazione ex novo), comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per sostituire e/o ampliare parti strutturali e/o impianti tecnologici dell'immobile, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e non derivino da incuria e/o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte del concessionario. Tali interventi potranno essere sollecitati anche dal concessionario. Qualora il concedente dovesse procedere ad interventi di manutenzione straordinaria che imponessero la chiusura parziale o totale della struttura, lo stesso dovrà concordare con il concessionario il periodo di intervento, ove possibile.

Il concedente ha la facoltà di:

- Effettuare, durante gli orari di apertura della struttura ispezioni periodiche a mezzo dei propri incaricati per verificare il mantenimento in perfetta efficienza del teatro, degli impianti ed in generale delle strutture ivi installate, con facoltà di intimare al concessionario il compimento di quegli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti a suo insindacabile giudizio urgenti ed improcrastinabili;
- Osservare e fare sue tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto attiene al personale utilizzato dal Concessionario (guardiania, pulizia, funzionamento e custodia dell'immobile), il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a rapporti tra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile (diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente). E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori previsti nella presente convenzione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi nel corso delle opere di manutenzione. Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'A.C. dell'osservanza delle

norme anzidette da parte di eventuali terzi incaricati per l'esecuzione di lavori avuto riguardo ai loro rispettivi dipendenti.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio e previa presentazione da parte del Concessionario del consuntivo delle attività espletate, potrà concedere un contributo una tantum a fronte della presentazione di un progetto di attività non rientranti nell'ordinaria gestione della struttura teatrale.

Il Comune non prende in carico nessun'altra spesa.

ART. 6 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario tutte le utenze (acqua, luce e riscaldamento, telefono), nonché i costi relativi alla SIAE, la pulizia e riordino locali, la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi ed impianti presenti in modo tale da assicurare in ogni tempo la più perfetta efficienza, funzionalità e sicurezza dell'intera struttura. Il concessionario dovrà inoltre farsi carico del presidio, della custodia e del coordinamento complessivo della struttura per l'intera durata dell'affidamento.

Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla voltura delle utenze.

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario prende in consegna il teatro civico di V. San Sebastiano e tutte le attrezzature ivi contenute indicate nelle premesse, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nell'ubicazione, nella consistenza e nella vocazione culturale attuale.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- Custodire con la massima cura la struttura oggetto della presente convenzione, nella sua consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del presente rapporto, la piena funzionalità e fruibilità da parte dell'utenza;
- Non porre in essere alcun atto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di sub-concessione, locazione, comodato, associazione in partecipazione ecc.) che comporti di fatto il trasferimento a terzi della gestione dell'impianto.

Il concessionario dovrà provvedere inoltre, a proprie cure e spese, alla "manutenzione ordinaria" dell'intera struttura e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi e attrezzature ivi contenute ed in particolare effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi, provvedendo alla sostituzione, a propria cura e spese, degli arredi esistenti ove necessario. Per "manutenzione ordinaria" si intenderà l'insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo) comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l'attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l'impianto; il concessionario dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione di strutture culturali.

A garanzia degli adempimenti contrattuali e del risarcimento danni l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare una fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'importo del canone annuale di



concessione offerto di durata quinquennale dalla data di stipula del presente atto. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dal Comune. Il concessionario è tenuto su richiesta del Comune a provvedere alla reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la rescissione del contratto.

Il concessionario prima della sottoscrizione della presente convenzione dovrà provvedere a stipulare idonea copertura assicurativa, per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 per la garanzia RCT ed € 2.500.000,00 per la garanzia RCO, nonché polizza incendio relativa agli immobili oggetto della concessione per un massimale di € 500.000,00. Nell'ipotesi che il concessionario voglia stabilire degli uffici stabili di rappresentanza all'interno della struttura, dovrà richiederlo espressamente al Comune, che si riserva di accettare.


Tutte le attività richieste dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti alla gestione e alla conduzione di strutture adibite a rappresentazioni e nel rispetto delle disposizioni dell'amministrazione comunale.

Il Concessionario si obbliga a restituire al concedente, alla data di interruzione del rapporto a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa (naturale scadenza termine o anticipata revoca o risoluzione) e senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo (indennizzo, corrispettivo, etc.), la struttura oggetto della presente convenzione, come identificato nelle premesse, in buono stato di efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa.

ART. 7 – GESTIONE E SERVIZI

Il concessionario assicura l'esecuzione dei servizi assegnatigli e precisamente:

- Apertura, chiusura, sorveglianza e custodia del teatro e pertinenze;
- Servizio cassa;
- Programmazione;
- Direzione artistica, amministrativa, tecnica ed organizzativa;
- Sorveglianza, apertura e chiusura ogni qualvolta e previsto dalle condizioni d'uso previste dal Capitolato;
- Supporto tecnico e organizzativo per le giornate rivolte alle associazioni, alla scuola e all'amministrazione comunale;
- Servizio di guardia negli orari di apertura e utilizzo del Teatro;
- Custodia e sorveglianza di tutto quanto affidato in gestione segnalando tempestivamente al Responsabile dell'Area Socioculturale e LL. PP. del Comune ogni danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione del bene in gestione;



- Vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso e il funzionamento del servizio pubblico a cui adibito il bene immobile e i beni mobili affidati in gestione, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni.

Inoltre il concessionario si impegna ad adottare il piano della sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e a tenerlo continuamente aggiornato.

Gestione del personale:

Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociali e prevenzioni infortuni. L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale impiegato dal concessionario e il concessionario stesso, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione in caso di sospensione dell'affidamento. Il concessionario dovrà dichiarare al Responsabile del Servizio Socioculturale il nominativo e il recapito del responsabile della struttura in gestione il quale dovrà garantire la reperibilità. Il personale inoltre deve mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza. Il concessionario fornisce il nominativo e la disponibilità ai un referente, Responsabile per la presente concessione, reperibile, incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione per l'esecuzione dello stesso, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell'avvio del servizio.

Il concessionario presenta la descrizione delle attrezzature tecniche tali da consentire un loro precisa individuazione e rintracciabilità e delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantirne la qualità.

ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata della presente concessione e di anni cinque ad ha effetto dalla data di stipula del presente atto.

Nel caso di revoca del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale o di recesso da parte del concessionario, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, il Comune di Rocca di Papa non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina qualsiasi responsabilità in proposito.

Non è previsto inoltre alcun rinnovo tacito o automatico.

Può essere disposta, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure relative all'individuazione di un nuovo contraente, una proroga tecnica del contratto.



ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

Qualora dal controllo effettuato il servizio non risultasse conforme a quanto disposto dal capitolato dell'avviso di manifestazione di interesse e dalla presente convenzione, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

Con decorrenza dalla data di efficacia della presente convenzione, il concessionario è responsabile dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione, e pertanto responsabile ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso della struttura e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto dalla data suddetta ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso concedente, relativa all'attività di gestione della struttura in oggetto, viene assunta dal concessionario.

Il concessionario è inoltre responsabile, anche da parte di terzi di tutte le prescrizioni, divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni, infortuni a chiunque possa accedere, riferito alle attività promosse nella struttura.


Il Comune di Rocca di Papa avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del concessionario.

Il concessionario solleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o cose per effetto della gestione e/o dell'uso della struttura e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul concedente o di compenso da parte del concedente stesso.

Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del concedente ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

Per l'intera durata della presente convenzione e comunque fino a quando non cesseranno gli obblighi e le responsabilità che la legge stabilisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dal concessionario.

Il Comune di Rocca di Papa avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni del concessionario. Il concessionario risponderà pienamente di danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e/o collaboratori e dei quali danni fosse chiamato a



rispondere il Comune di Rocca di Papa che fin d'ora si intendono sollevate e indenni da ogni pretesa o molestia.

Il concessionario sarà l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio in argomento e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti. Il gestore dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. LGS. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, egli obblighi retributivi e contributivi, delle assicurazioni obbligatorie e di ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in caso di gravi deficienze nella manutenzione o nella gestione della struttura accertate dall'Amministrazione stessa in caso di scioglimento o cessazione dell'attività del gestore.

Il concessionario sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio o comunque dei danni derivanti da fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.


Il concessionario risponderà di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria del Teatro e dei beni in esso presenti e risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi potranno derivare.

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune.

Per tutta la durata del contratto, ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi rimarrà a carico del Concessionario. Al termine del contratto dovrà riconsegnare all'Amministrazione comunale l'immobile e quanto in esso contenuto, nelle medesime condizioni, risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvi l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione contrattuale, che rimarranno di proprietà del Comune.

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni, il concessionario consegna al concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne allega ricevuta, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione e per tutta la sua durata:



- Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque specie ed in qualunque modo cagionati, a persone e/o cose, compreso il patrimonio del concedente che, pertanto, nella polizza è esplicitamente considerato "terzo", con _____ a partire da € 2.500.000,00 per la garanzia RCT contratta con ^{SALA} ~~assicurazione~~ in data 26/8/15 con durata fino a _____ (da rinnovarsi per tutta la durata - 5 anni - della presente convenzione pena la rescissione del contratto di concessione) che si allega al presente atto per farne parte integrante e € 2.500.000,00 per la garanzia RCO, contratta con _____ in data _____, durata fino al _____ (da rinnovarsi alla scadenza per tutta la durata - 5 anni - della presente convenzione pena la rescissione del contratto di concessione) che si allega al presente atto per farne parte integrante);
- Copia di polizza assicurativa per danni cagionati da incendio ed eventi calamitosi alla struttura e/o a cose compreso il patrimonio del concedente che, pertanto, nella polizza è esplicitamente considerato come "terzo", con massimale a partire da € 500.000,00 contratta con _____ in data _____ con durata fino al _____ che si allega al presente atto per farne parte integrante (da rinnovarsi alla scadenza per tutta la durata - 5 anni - della presente convenzione pena la rescissione del contratto di concessione). A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi e delle prestazioni di qualsiasi natura previste nella presente convenzione, il concessionario ha costituito, nei modi previsti dalla legge (D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.) in favore del Comune di Rocca di Papa una polizza fidejussoria _____ di € 2.400.000 pari al 10% dell'importo del canone complessivo di concessione previsto dall'avviso di manifestazione di interesse, con scadenza al _____ che si allega al presente atto per farne parte integrante, La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Il concessionario è tenuto, su richiesta del Comune, a provvedere alla reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione della polizza assicurativa di cui sopra potrà essere posto a carico del concedente. L'Amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal gestore.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente contratto e nel capitolato si determina la risoluzione, previa diffida ad adempiere, del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno e senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Il contratto può essere risolto anche al verificarsi di una sola delle seguenti ipotesi:




- In caso di fallimento della ditta o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- Morosia (mancato pagamento di almeno n. 2 mensilità del canone dovuto al concedente) nei confronti del Comune di Rocca di Papa;
- In caso di interruzione del servizio;
- In caso di violazione delle disposizioni contenute dall'art. 3 Legge 136/10, riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al successivo articolo 14.

Il Comune di Rocca di Papa ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto qualora:

- Il concessionario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- Il concessionario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
- Il concessionario non si conformi entro un termine ragionevole (massimo 20 giornate lavorative) all'ingiunzione del Comune di Rocca di Papa di porre rimedio a inadempienze o negligenze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto per motivi imputabili o negligenze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto per motivi imputabili al concessionario stesso;
- Il concessionario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto;
- Il concessionario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso;
- Il concessionario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente contratto in terra di comportamento trasparente per tutta la durata della presente concessione;
- Si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto, quali violazioni degli obblighi relativi al trattamento giuridico economico del personale, violazioni e delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro. Le concessioni in gestione della struttura sono revocate dalla Amministrazione Comunale quando: la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni; la conduzione tecnica e funzionale della struttura sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti; vi siano gravi inadempimenti di obblighi contrattuali imputabili al concessionario;

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune.

E' facoltà dell'ente rendere unilateralmente ai sensi dell'art. 1373 del c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come



previsto al capoverso precedente. Anche in questa ipotesi è prevista la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno e senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto, senza nulla a pretendere, con preavviso di centottanta giorni, dopo il primo anno di concessione.

ART. 13 – CESSIONE E SUBAPPALTO

Sarà assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subconcessione l'esecuzione di tutto o di parte del servizio. L'inosservanza di tale divieto comporta la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 14 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di Rocca di Papa di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Society Poste Italiane S.p.a.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e sarà, pertanto, soggetto all'imposta di registro ed ai diritti di segreteria. Sarà ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria ogni spesa inerente e conseguente al contratto.

ART. 17 – DUVRI

Allo stato attuale si ritiene non necessaria la predisposizione del documento per rischi di interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in quanto non prevista interferenza tra personale del committente e quello del concessionario. Pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. L'Ente concedente si riserva di aggiornarlo in caso se ne ravvisi la necessità.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Nei casi di insorgenza di controversie, queste devono essere preliminarmente trattate dai soggetti firmatari del contratto o chi ne esercita le funzioni e, qualora non risolta, può essere adita l'Autorità

Giudiziaria competente. In tale caso, per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto è competente il Foro di Velletri.

ART. 19 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del contratto, il concessionario elegge domicilio legale presso la propria sede stabile. L'affidatario garantisce che le comunicazioni e quant'altro l'Amministrazione concedente farà pervenire alla suddetta data saranno tempestivamente ritirate e visionate.

ART. 20 – DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto come allegati, anche se non materialmente ma depositati agli atti dell'ufficio, i seguenti documenti:

- Avviso per la manifestazione di interesse;
- Capitolato;
- Proposta progettuale;
- Inventario attrezzature presenti nel teatro.

Rocca di Papa, 25.05.2022

Per il Concedente


Responsabile del Settore Socioculturale

Dott.ssa Rossella Fiore



Responsabile del Settore Patrimonio

Arch. Silvia Farina



Per il Concessionario

Il Presidente dell'Associazione Blue In The Face – Raffaello Sanzio

